

## **Schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale**

**AS. 1146**

### **CAPO I Principi e finalità**

#### **Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

L'articolo chiarisce la **finalità** e l'**ambito** di applicazione dello Schema in oggetto, precisando che le disposizioni si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea.

#### **Articolo 2 (Definizioni)**

L'articolo chiarisce le seguenti definizioni:

- **sistema di intelligenza artificiale:** un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
- **dato:** qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- **modelli di intelligenza artificiale:** modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

#### **Articolo 3 (Principi generali)**

L'articolo prevede chiarisce i principi generali di riferimento per lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale.

#### **Articolo 4 (Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)**

L'articolo prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione debba avvenire senza pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione, all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.

### **Articolo 5 (Principi in materia di sviluppo economico)**

L'articolo elenca i principi in materia di sviluppo economico per lo Stato e le altre autorità pubbliche:

- **promozione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina** nei settori produttivi e migliorare la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
- **favorire la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale** innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
- facilitare la **disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità** per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;
- indirizzare le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, vengano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso **data center posti sul territorio nazionale**, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate su AI generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

### **Articolo 6 (Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)**

L'articolo prevede disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.

## **CAPO II Disposizioni di Settore**

### **Articolo 7 (Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)**

L'articolo disciplina l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale all'interno del **sistema sanitario e della prevenzione e cura delle malattie**.

In particolare è previsto che:

- l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie con criteri discriminatori;
- l'interessato ha diritto di essere informato circa l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata.

### **Articolo 8 (Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)**

L'articolo disciplina la fase di ricerca e sperimentazione nella **realizzazione di sistemi di IA in ambito sanitario**.

In particolare è previsto che i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione

**Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali**

tel. 06.97790300

email: [monitoring@utopialab.it](mailto:monitoring@utopialab.it)

di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, di salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

#### **Articolo 9**

##### **(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)**

L'articolo prevede modifiche al Decreto Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese del 2012. In particolare, è prevista l'aggiunta di un nuovo articolo «Art. 12-bis (**intelligenza artificiale nel settore sanitario**) ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro della salute, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale, anche tramite l'istituzione di una piattaforma per l'intelligenza artificiale la cui progettazione, realizzazione, messa in servizio e titolarità della piattaforma sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale.

#### **Articolo 10**

##### **(Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)**

L'articolo prevede disposizioni concernenti l'utilizzo dell'**IA in materia di lavoro**. In particolare è previsto che l'IA venga utilizzata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

#### **Articolo 11**

##### **(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)**

L'articolo prevede l'istituzione di un **Osservatorio sull'adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro** con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza.

#### **Articolo 12**

##### **(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)**

L'articolo prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

#### **Articolo 13**

##### **(Principi in materia di pubblica amministrazione)**

L'articolo prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

#### **Articolo 14**

##### **(Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)**

L'articolo prevede che i sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

**Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali**

tel. 06.97790300

email: [monitoring@utopialab.it](mailto:monitoring@utopialab.it)

### **Articolo 15 (Modifiche al codice di procedura civile)**

L'articolo prevede modifiche di carattere formale al codice di procedura civile.

### **Articolo 16 (Utilizzo dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)**

L'articolo prevede che tra le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale rientri anche la promozione e lo sviluppo di ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, **volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.**

## **CAPO III Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione**

### **Articolo 17 (Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico)**

L'articolo prevede che la Presidenza del Consiglio - nella struttura competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale - predisponga una **strategia nazionale per l'intelligenza artificiale**, d'intesa con le Autorità nazionali di intelligenza artificiale, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.

La Strategia deve essere approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) e mira a:

- favorire la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e adozione di sistemi di intelligenza artificiale,
- coordinare l'attività della pubblica amministrazione in materia,
- promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale,
- indirizzare le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

### **Articolo 18 (Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)**

L'articolo prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono le **Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.**

In particolare, l'AgID:

- è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale,
- provvede altresì a definire le procedure e ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

L'ACN, invece:

- è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea,
- è responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza.

Sia AgID che ACN assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, anche attraverso l'istituzione di un

Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della stessa Presidenza.

### **Articolo 19**

#### **(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)**

L'articolo prevede che venga autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese.

### **Articolo 20**

#### **(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)**

L'articolo prevede misure di sostegno ai giovani e allo sport. In particolare, è previsto che lo Stato favorisca l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità.

### **Articolo 21**

#### **(Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico)**

L'articolo prevede che, al fine di **supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale**, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle **telecomunicazioni** e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio, è **autorizzata fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio direttamente o indirettamente**, di:

- **PMI** con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al **5G** e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su **soluzioni software**, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell'attività, (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing);
- imprese, anche diverse da quelle precedenti, finalizzate alla creazione e allo sviluppo di campioni nazionali nei settori e nelle tecnologie di cui sopra.

Questi investimenti sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital che attraverso la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio.

### **Articolo 22**

#### **(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)**

L'articolo prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emani uno o più **decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale, approvato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024**

Il Governo si attiene a tali criteri:

- previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di un riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
- potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche legate alle discipline STEM, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi della formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
- previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli ITS Academy, coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, la presenza di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
- valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) ed enti pubblici di ricerca.

#### CAPO IV

### Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore

#### Articolo 23

#### **(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)**

L'articolo prevede che venga inserito un nuovo articolo all'interno del TUSMA: «Art. 40-bis. (Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale). Ai sensi di questo articolo è previsto che qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità incluso il video on demand e lo streaming che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti realizzato **attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve essere chiaramente visibile e riconoscibile.**

#### Articolo 24

#### **(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)**

L'articolo prevede la tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

#### CAPO V

### Disposizioni finali

#### **Articolo 25 (Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali)**

L'articolo, tramite le modifiche al codice penale, prevede che:

- l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato,

**Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali**

tel. 06.97790300

email: [monitoring@utopialab.it](mailto:monitoring@utopialab.it)

- la pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
- chiunque, al fine di arrecare nocumento a una persona e senza il suo consenso, ne invia, consegna, cede, pubblica o comunque diffonde l'immagine, un video o la voce, falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Articolo 26**  
**(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo prevede che, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.